



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

OGGETTO: Procedura negoziata. Invito-disciplinare di gara per l'appalto dei lavori di Adeguamento energetico tensostrutture Nativitas e Bettini
Codice opera:LLPP EDP 2017/099
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7846499FCC
CUP (Codice Unico Progetto) n. H91E17000550004
Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 19/02/19
Codice Indagine:1586
Determinazione a contrattare del Settore Lavori Pubblici n. 2019/57/0226 , in data 27/03/19 (reperibile sul sito <http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti>).
Avviso di indagine di mercato pubblicato in data 04/04/2019

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Padova, Via del Municipio n. 1 - 35122 - Padova (ITALIA) - Internet: www.padovanet.it . Per informazioni di ordine tecnico si veda il successivo punto 5; per informazioni di ordine amministrativo sulla procedura di gara, Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, Via Tommaseo n. 60, pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it
2. **PROCEDURA DI GARA:** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016.
3. **LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:**
 - 3.1 **luogo di esecuzione:** Territorio del Comune di Padova;
 - 3.2 **descrizione:** lavori di Adeguamento energetico tensostrutture Nativitas e Bettini. Codice CPV 45212290-5.
 - 3.3 **importo lavori a base di gara (compresi oneri per la sicurezza):** € 390.000,00 (IVA esclusa);
 - 3.4 **categorie dei lavori:**
 - > categoria prevalente OS33 importo € 369.512,00
 - > ulteriori categorie:
 - categoria scorporabile OS30 importo € 20.488,00 [art. 1, comma 2, lett. a), D.M.37/2008]; come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso dell'abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara ma dovrà essere dimostrato in fase esecutiva dell'appalto.
 - 3.5 **oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:** € 15.000;
 - 3.6 **importo soggetto a ribasso:** € 375.000,00;
 - 3.7 **costo della manodopera:** 126.750,00
 - 3.8 **modalità di determinazione del corrispettivo:** misura
4. **TERMINE DI ESECUZIONE:** n. 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
5. **DOCUMENTAZIONE – VISIONE ELABORATI E LUOGO ESECUZIONE:** il concorrente dovrà dichiarare (si veda l'allegato n. 1), tra l'altro, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali (già messi a disposizione con l'avviso di indagine di mercato relativo alla procedura e reperibili al

seguente indirizzo:

<http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/avvisi-di-indagine-di-mercato-scaduti>

e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori.

Per informazioni complementari di ordine tecnico è possibile contattare il Settore Lavori Pubblici via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova, referenti ing. Claudio Rossi, geom. Sandro Cecchinato (tel. 049/8204143 – cecchinatos@comune.padova.it) pec: ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

Sempre al recapito predetto, gli operatori economici dovranno rivolgersi per informazioni sulle modalità di effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato:

- dal titolare o da un rappresentante legale o dal direttore tecnico dell'operatore economico concorrente, come risultanti dal certificato di iscrizione al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. o dall'attestazione S.O.A. (la qualifica dovrà, pertanto, essere documentata mediante esibizione, all'impiegato addetto, di specifica dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 o di altra idonea documentazione);

o in alternativa

- da un soggetto diverso da quelli sopra indicati, ma solo se munito di delega scritta dell'operatore economico concorrente (la delega dovrà essere a firma autenticata o, in alternativa, alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità del delegante). Il soggetto munito di delega che effettua il sopralluogo, non potrà rappresentare più di un operatore economico.

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e GEIE, il sopralluogo potrà essere effettuato, secondo le modalità predette, da una qualsiasi delle imprese componenti.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) - c), D.Lgs. 50/16, il sopralluogo potrà essere effettuato, secondo le modalità predette, dal Consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE OFFERTE: si rinvia a quanto più sotto precisato, nella parte "disciplinare di gara".

7. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: mutuo.

Pagamenti ai sensi dell'art. 10 - *pagamenti in acconto e a saldo* dello schema di contratto.

Ai sensi dell'art. 4, c. 6, D.Lgs. 231/2002, si richiama quanto stabilito nello schema di contratto circa i termini per l'emissione dei certificati di pagamento e di regolare esecuzione.

E' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% ai sensi dell'art. 35, c. 18, D.Lgs. 50/2016.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, c. 11, D.Lgs. 50/16, l'operatore economico invitato individualmente, ha facoltà di presentare offerta, individualmente o, in alternativa, in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo (non potrà, quindi, assumere il ruolo di semplice mandante del raggruppamento).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Si rimanda alla lettura della determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013 per maggiori approfondimenti in merito alle modalità di partecipazione e qualificazione delle diverse tipologie di aggregazioni di imprese retiste.

9. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

Possesso dei **requisiti di ordine generale** (assenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche riferita agli eventuali subappaltatori, nei casi di cui all'art. 105, c. 6, D.Lgs. 50/16; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001. Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Padova, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell'incarico).

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni impresa componente del Raggruppamento, Consorzio o GEIE (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile, e il GEIE), deve essere in possesso dei predetti requisiti di ordine generale.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16, i predetti requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Possesso di **attestazione SOA**, in corso di validità, per la categoria OS33 classifica non inferiore alla II e dei requisiti dell'art. 90 D.P.R. 207/10 per le opere ascrivibili alla categoria OS30 (ovviamente il possesso di attestazione SOA per le categorie OS30 assorbe il possesso dei citati requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/10). Gli operatori economici in possesso di qualificazione solo con riferimento alla categoria prevalente dovranno obbligatoriamente dichiarare di voler subappaltare le opere scorparabili di cui alla cat. OS30 o, in alternativa, costituire o impegnarsi a

costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso di adeguata qualificazione per la categoria in questione.

Si richiama l'art.79, c. 16, DPR 207/2010 per quanto riguarda l'equivalenza della cat. OG11 con la categoria OS30.

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti nelle misure minime di cui all'articolo 92, comma 2, D.P.R. 207/10 qualora di tipo orizzontale e, nella misura di cui all'art.92, comma 3, D.P.R. 207/10, qualora di tipo verticale.

Si precisa che per la partecipazione alla gara, anche quale componente di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, è sempre necessario il possesso di adeguata qualificazione certificata da una S.O.A., (tranne per quanto sopra precisato in riferimento alle opere scorporabili riconducibili alla categoria OS30 superspecializzata), non essendo sufficiente il semplice possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010, in quanto l'importo complessivo dei lavori a base d'appalto è superiore a € 150.000,00 (determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici n. 25 del 20.12.2001 - Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114).

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o i GEIE, di tipo orizzontale, verticale o misto (cioè orizzontale nell'ambito della categoria prevalente e verticale per le scorporabili), i raggruppamenti con impresa "cooptata" ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/10 e pure i sub raggruppamenti di tipo orizzontale nell'ambito delle categorie scorporabili (art. 48, comma 6, D.Lgs. 50/2016); in tale ultima ipotesi (sub raggruppamento di tipo orizzontale nell'ambito della scorporabile) dovrà essere individuata una capogruppo della sub raggruppamento orizzontale e dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/10 con riferimento al possesso dei requisiti che, ovviamente, andranno parametrati all'importo della categoria scorporabile considerata (si veda al riguardo anche la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 25 del 20 dicembre 2001). Si ribadisce che anche capogruppo e mandanti di eventuali sub raggruppamenti di tipo orizzontale nell'ambito della scorporabile, dovranno, comunque, essere in possesso di adeguate attestazioni SOA, non essendo sufficiente il semplice possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/10 (tranne in riferimento alle opere scorporabili riconducibili alla categoria OS30 superspecializzata).

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20.7.2015, n. 8) i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

10. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

11. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 97, c. 8, D.lgs. 50/16, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 97.

Con riferimento ai metodi di cui all'art. 97, c. 2, D.lgs. 50/16, si precisa che: le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale, arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; nell'effettuazione del c. d. "taglio delle ali" (metodi di cui alle lettere "a" - "b" - "e" del citato art. 97), si applicherà quanto stabilito nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 19.9.2017, n. 5 (per cui le offerte uguali devono essere considerate come una sola offerta offerta, sia quando si collocano a cavallo delle ali che quando sono all'interno delle ali stesse); la somma dei ribassi (metodo di cui alla lettera "b" del

citato art. 97) offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali (sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 agosto 2018 n. 13).

Qualora non fosse applicabile l’esclusione automatica (numero di offerte ammesse inferiore a 10), la verifica di congruità sarà svolta a cura del Responsabile del procedimento.

In ogni caso il Responsabile del procedimento procederà alla verifica prevista dall’art. 95, c. 10 D.lgs. 50/16, in tema di costi della manodopera.

12. NEGOZIAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO: La stazione appaltante si riserva la facoltà di negoziare il contratto con l’impresa che avrà presentato le condizioni più vantaggiose, al fine di conseguire miglioramenti nell’esclusivo interesse della stazione appaltante.

La proposta di aggiudicazione sarà formulata dal sedgio di gara se non vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale: in caso contrario la proposta di aggiudicazione sarà formulata dal Responsabile del procedimento.

Ai sensi dell’art. 95, c. 10, il Responsabile del procedimento, prima dell’aggiudicazione procederà, laddove non già effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16 in tema di costi della manodopera.

L’aggiudicazione sarà disposta con determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

DISCIPLINARE DI GARA

A - Sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. 50/2016.
--

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81 D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione attuativa n. 111/2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 157 del 17.02.2016) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della presente procedura. **Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.** Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Si rinvia alla lettura della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 157 del 17.02.2016).

Considerato che il sistema AVCPASS è una procedura istituita e resa disponibile dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione che ha sostituito l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato sistema AVCPASS, si invita a contattare direttamente l’A.N.A.C. al Contact Center indicato nel portale dell’Autorità www.autoritalavoripubblici.it, in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire

chiarimenti in merito alle funzionalità del citato sistema.

B - Modalità presentazione

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel **entro e non oltre le ore 17:00 del 14.06.2019**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- a) una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- b) una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Documentazione amministrativa - Step 1:

1. dichiarazione redatta preferibilmente secondo il **modello allegato n. 1**, contenente quanto indicato in tale modello e sottoscritta digitalmente come precisato nello stesso.

Si precisa che qualora l'operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito, il concorrente avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/16, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l'operatore economico acquisito.

Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o

amministrativa irrogati nei confronti dell'impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all'art. 105, c. 6, D.lgs. 50/16) e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell'impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all'art. 105, c. 6, D.lgs. 50/16), in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull'argomento).

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016:

- la dichiarazione di cui al **modello allegato n. 1**, dovrà essere resa dal consorzio, mentre l'impresa consorziata per conto della quale il consorzio abbia dichiarato di concorrere, dovrà rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale utilizzando preferibilmente il **modello allegato n. 1-bis**;
- l'eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, sarà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione di impresa.

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere prodotta integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la dichiarazione dovrà essere integralmente prodotta dall'impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure dal consorzio o dal GEIE nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese consorziate o componenti il GEIE, limitatamente alle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), g) del modello allegato n. 1.

Le aggregazioni di imprese aderenti al **contratto di rete** di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti di imprese in quanto compatibile.

2. Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni di rete o GEIE, da costituirsi o già costituiti:

Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il **modello allegato n. 2** e sottoscritta digitalmente come precisato in tale modello, con la quale dovranno essere precisate la composizione, le quote percentuali dei lavori che saranno assunti da mandataria e mandanti, consorziate o componenti il GEIE nell'ambito dell'importo dei lavori delle singole categorie ed, inoltre, la tipologia di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE (orizzontale, verticale, mista/o, raggruppamento con impresa "cooptata" ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/10, raggruppamento orizzontale nell'ambito della/delle scorporabile/i: si veda al riguardo anche il precedente punto 9 della lettera di invito); nel caso di sub raggruppamento di tipo orizzontale nell'ambito della scorporabile dovrà, altresì, essere indicata l'impresa che nell'ambito di tale sub-raggruppamento assumerà il ruolo di "capogruppo".

In caso di raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese componenti il raggruppamento, da indicarsi specificamente, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un consorzio ordinario, il quale stipulerà il

contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

3. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le quote percentuali dei lavori che saranno assunti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 3 potranno essere rese utilizzando preferibilmente il **modello allegato n. 2** previsto per i raggruppamenti temporanei di imprese, adattandolo opportunamente.

4. garanzia provvisoria dell'importo di € 7.800,00 pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/16.

Si precisa quanto segue:

- ai sensi dell'art. 1 del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 19.01.2018, n. 31, i contratti fideiussori (atto di fideiussione se garante Banca o Intermediario finanziario; polizza fideiussoria se garante Impresa di assicurazione) devono essere conformi allo schema tipo approvato con detto decreto ed allo stesso allegato (SCHEMA TIPO 1.1 e SCHEMA TIPO 1.1.1, nel caso la garanzia provvisoria sia costituita da più garanti):
- ai fini di semplificazione della procedura di gara, i concorrenti sono abilitati a presentare le sole SCHEDE TECNICHE 1.1. e 1.1.1 (nel caso la garanzia provvisoria sia costituita da più garanti) contenute nell'allegato B (art. 1, c. 5 D.M. 31/2018);
- si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967);
- come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è necessario che nell'intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art.103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l'intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito o al GEIE;
- nella casella "Data presentazione offerta", di cui alla citate SCHEDE TECNICHE 1.1. e 1.1.1, dovrà essere riportata la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilita per la gara in oggetto, in quanto per "data di presentazione dell'offerta" di cui all'art. 93, comma 5, D.Lgs. 50/16, deve intendersi la "data di scadenza del termine di presentazione delle offerte" stabilito per la specifica gara (Cons. St., sez. V, 14.5.2001, n. 2645 - Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6211).

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, in caso di possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale ISO 9000 oppure in caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/16, l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, non è dovuto in caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per le ulteriori eventuali riduzioni dell'importo della garanzia, si rinvia al citato art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

A dimostrazione del possesso delle certificazioni che consentono la riduzione dell'importo della garanzia, dovrà essere prodotta (anche in semplice fotocopia) la certificazione in corso di validità.

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso dei certificati che legittimano la riduzione della garanzia può anche essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, risulta la stessa attestazione SOA, qualora in tali documenti sia attestato il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità. Nessun valore sarà riconosciuto alla semplice presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dall'impresa.

La riduzione del 50% legata al possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione di soggetti in forma associata, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture ma richiamato per analogia).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture ma richiamato per analogia).

Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione della garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l'importo ridotto della cauzione provvisoria.

E' facoltà del concorrente, in alternativa alla garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 93 D.lgs. 50/16, costituire una cauzione del medesimo importo ai sensi del comma 2 del citato art. 93 D.lgs. 50/16 (e, quindi, fermo restando il limite di legge all'utilizzo del contante), presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio del Veneto, Corso Garibaldi, 22/26, Padova, sul conto infruttifero di Tesoreria indicando:

Causale **CADC** "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";

Codice **IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009**;

Codice **BIC BCITITMM** (da utilizzare per bonifici provenienti dall'estero).

In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento e dovrà essere altresì prodotto l'impegno di un fideiussore (scelto nell'ambito di quelli indicati all'art. 93, c. 3, D.lgs. 50/16) a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/16, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a norma e nei limiti di quanto disposto dall'art. 93, c. 8, D.lgs. 50/16.

Si precisa che la cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

5. **(nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, aggregazioni di rete o GEIE)**
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero, in caso di consorzi, l'**atto costitutivo del consorzio**; in caso di GEIE dovrà essere prodotto il relativo **contratto**;

6. **(qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappaltare)**
dichiarazione di subappalto, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/16, redatta preferibilmente secondo il **modello allegato n. 3**, contenente quanto indicato in tale modello e sottoscritta digitalmente come precisato nello stesso.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Si ricorda, inoltre, che è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori quando, indipendentemente dall'importo a base di gara, le opere da subappaltare riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate all'art. 1, c.53, L. 190/2012.

7. **Ricevuta di versamento** del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per l'importo indicato dal "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi". **Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: 7846499FCC**

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sopracitato sito internet dell'Autorità, con le seguenti modalità:

- **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà produrre la stampa della ricevuta di pagamento pervenuta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;

- **in contanti**, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Il concorrente dovrà produrre lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

- **Per i soli operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La causale del versamento deve riportare il codice che identifica la procedura alla quale si intende partecipare e preferibilmente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante.

In caso di mancata o errata indicazione del CIG è facoltà della stazione appaltante richiedere l'opportuna integrazione documentale mediante apposita autodichiarazione. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE **il versamento sarà unico**.

8. **Il "PASSOE"** rilasciato dal Sistema AVCPASS di cui al precedente punto "A" del presente invito-disciplinare.

Offerta tecnica - Step 2:

Al **secondo step** del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico **non** deve inserire

alcuna documentazione in quanto la presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

Offerta economica - Step 3:

Al **terzo step** del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve: inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate.

Nel campo “**Offerta economica**”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’ offerta economica così composta:

- a) campo “**Offerta economica**”, il **valore complessivo offerto** – espresso in %, IVA esclusa, con tre cifre decimali. Si precisa che, ai fini contrattuali, il ribasso percentuale offerto verrà applicato al valore dell'appalto soggetto a ribasso pari ad € 375.000,00.
- b) campo “**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze predeterminato dalla Stazione Appaltante (€ 15.000,00);
- c) campo “**di cui costi del personale**” deve essere indicato l’importo dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16;
- d) campo “**di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico**” deve essere indicato l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16.

C - Sottoscrizioni

Le sottoscrizioni devono essere effettuate **con firma digitale**:

- a) *in caso di impresa singola*, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- b) *in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti*, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
- c) *in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti*, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o consorzio;
- d) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Allo **step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO** del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve:

d) scaricare dalla schermata a sistema denominata “**Firma Digitale del documento**”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.

e) sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*”.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “**RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA**” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l’effettivo invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Riepilogo dell’offerta – Step 4

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “*Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel*”.

Invio offerta – Step 5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

D - Procedura di aggiudicazione

La gara si svolgerà alle **ore 8:00** e seguenti **del giorno 17.06.2019** e sarà presieduta dal dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato o da un suo delegato, in quanto apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante, competente all'adozione del provvedimento che determinerà le ammissioni e/o esclusioni dalla procedura.

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

E - Soccorso istruttorio

Si richiama l'art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/16.

F - Altre informazioni

- a) I modelli allegati al presente invito-disciplinare, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
- b) In alternativa alla documentazione amministrativa elencata nel presente invito-disciplinare, è facoltà del concorrente utilizzare il DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 D.Lgs. 50/16 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5/1/16 (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. Naturalmente tale documento (*file editabile disponibile tra la documentazione di gara*), potrà sostituire la documentazione suddetta solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE (in altre parole, qualora l'operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE in luogo della documentazione sopra specificata, dovrà, comunque, integrare detto DGUE, producendo la documentazione o le dichiarazioni che non sono contemplate nel DGUE ma che sono richieste dal presente invito-disciplinare (ad esempio l'attestazione circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lettere c-bis, c-ter, f-bis, f-ter D.Lgs. 50/16, la dichiarazione sulla composizione del raggruppamento, la ricevuta di versamento del contributo ANAC, ecc.).

Con particolare riferimento alla parte IV (criteri di selezione) del suddetto DGUE, l'operatore economico potrà limitarsi a compilare la sezione α : indicazione globale per tutti i criteri di selezione. Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R.445/2000 la stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli a verifica della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti. In ogni caso si procederà alla verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'aggiudicatario, con le modalità di cui all'art. 81 D.Lgs. 50/16 e al DPR 445/00.

I mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, sono quelli indicati nelle linee guida ANAC n. 6.

- c) si richiama quanto stabilito nella determinazione a contrattare citata in oggetto, circa la motivazione della mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali/prestazionali;
- d) in caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata all'impresa designata quale mandataria;
- e) l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016) e di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida;
- f) non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte;
- g) in caso di contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle dell'invito-disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nell'invito-disciplinare di gara;
- h) qualora le informazioni fornite dall'offerente, nell'ambito dell'offerta e/o a giustificazione della medesima, fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016;
- i) l'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/2016 nonché la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art.103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e per una somma assicurata pari a € 600.000,00 (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di cui:
 - € 390.000,00 (soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) per lavori relativi all'opera che si andrà a realizzare (partita 1);
 - € 160.000,00 per le opere preesistenti (partita 2);
 - € 50.000,00 per costi di demolizioni e sgombero nel caso si verifichi il sinistro (partita 3).Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 500.000,00 come previsto dal suddetto articolo 103, comma 7;
- j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; ai sensi dell'art. 105, c. 13, D.Lgs. 50/2016, se, invece, le prestazioni in subappalto sono eseguite da micro o piccole imprese (come definite all'art. 3 del predetto decreto) i pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente al subappaltatore o cottimista. In tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o

cottimista ed il relativo importo.

- k) il termine perentorio di cui all'art. 12, c.1 del D.M. (MIT) n. 49 del 7 marzo 2018 è fissato in giorni 60;
- l) si applica il D.M. 145/2000, salvo quanto diversamente previsto dal Capitolato speciale d'appalto o dallo schema di contratto;
- m) ai sensi dell'art. 209, c. 2, D.Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato;
- n) il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
- o) ai sensi dell'art. 105, c. 6 D.lgs. 50/16, si precisa che l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori, saranno soggetti alla verifica sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/16, a norma dell'art. 81 D.lgs. 50/16 nonché a norma del D.P.R. 445/00; i mezzi di prova a dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, c. 13, D.lgs. 50/16, sono quelli previsti nelle Linee Guida ANAC n. 6;
- p) il responsabile del procedimento è Arch. Stefano Benvegnù del Settore Lavori Pubblici;
- q) le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno attraverso la funzionalità "comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel;
- r) in base al Regolamento 2016/679/UE s'informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it.
Il Responsabile al trattamento dei dati è il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, dott. Paolo Castellani, Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova, email appalti@comune.padova.it – pec contrattiappalti@pec.comune.padova.it
Il Responsabile della Protezione dei dati è IPSLab srl, Contrà Porti 16, 36100 Vicenza, email info@ipslab.it – Pec pec@pec.ipslab.it . La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso/Bando pubblico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.
I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero

opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

s) Si richiamano gli obblighi stabiliti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato in data 9 settembre 2015 tra le Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione del Veneto (anche in rappresentanza delle UU.LL.SS. del Veneto), l'ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e l'UPI Veneto (in rappresentanza delle province venete). In particolare si evidenziano specificamente le seguenti prescrizioni:

- l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti propri o di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- l'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo;
- tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
- la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'appaltatore porterà alla risoluzione del contratto;
- la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto;
- è fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o subaffidare a favore di operatori economici partecipanti alla gara in oggetto.

Saranno inserite in contratto le seguenti 2 clausole:

1. "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p."

2. "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p."

L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa

aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

Si evidenzia che, qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, annullamento dell'aggiudicazione, risoluzione del contratto), denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell'escussione della cauzione provvisoria (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
(dott. Paolo Castellani)
FIRMATO DIGITALMENTE